

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-125 del 14/01/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C. DI SAN MARTINO IN RIO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-78 del 11/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.3718/2020

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C." - San Martino in Rio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Premesso che in data 15/04/2019 con DET-AMB-2019-1902 la Ditta "**SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C.**" è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di **allevamento di suini all'ingrasso** nello stabilimento ubicato in comune di **San Martino in Rio - Via Gazzata n.12** – Provincia di Reggio Emilia;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi della Legge Regionale n.4/2007, N° 27239 sull'applicativo regionale Gestione Effluenti;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C.**", avente sede legale e stabilimento in comune di **San Martino in Rio - Via Gazzata n.12**, concernente l'incremento del numero dei capi di suini allevabili, acquisita da ARPAE al PG/13194 del 28/01/2020;

Considerato che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4 della Legge n.447/1995; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Verificato che con la suddetta domanda l'Azienda chiede la modifica del numero dei capi di suini, autorizzati con DET-AMB-2019-1902 del 15/04/2019, ovvero il recupero della potenzialità massima allevabile pari a 1.550 capi, dopo l'esecuzione di lavori di adeguamento alle BAT vigenti di alcuni locali non idonei, con la limitazione temporanea a circa 1.200 capi;

Richiamata la comunicazione di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PG/38027 del 9/03/2020 con la quale la stessa, richiamando la nota del Comune di San Martino in Rio, PG/32936 del 28/02/2020, richiede all'Azienda Agricola gli interventi che intende realizzare al fine di operare una riqualificazione dell'impianto;

Acquisite in data 14/04/2020 al PG/54784 le integrazioni della Ditta da cui risulta che non è prevista nessuna opera edile e nessun intervento è richiesto nella domanda suddetta essendo la stessa solo finalizzata a chiarire il contenuto dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata;

Visto il parere del Comune di San Martino in Rio di prot.n.5029 del 30/06/2020, acquisito agli atti di ARPAE al PG/93566 del 30/06/2020, con cui richiama il parere dell'Azienda USL di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, secondo il quale è possibile assentire solamente la capacità attualmente autorizzata, in assenza di un progetto di risanamento aziendale complessivo, che preveda, come, peraltro, citato nella Relazione tecnica allegata alla domanda *"la realizzazione di lavori di adeguamento"* e che rispetti le norme sul benessere animale;

Dato atto che in data 22/07/2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi al fine di verificare con gli Enti interessati le condizioni di assentibilità della domanda di modifica di AUA in oggetto, durante la quale la Ditta ha fornito alcune precisazioni riguardo la potenzialità dell'allevamento e si è impegnata a inviare ulteriori integrazioni;

Acquisite rispettivamente in data 10/08/2020 al PG/115359 e in data 24/08/2020 al PG/121517 le integrazioni della Ditta con cui la stessa **fornisce**:

- le planimetrie quotate di tutti i fabbricati dell'allevamento e la dimostrazione della effettiva superficie utile disponibile per i suini;
- l'aggiornamento della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti n.27239 del 7/08/2020 relativa a 1.122 capi;

e dichiara:

- che la potenzialità di allevamento dei fabbricati n.1-3-4-5, oggetto di allevamento corrisponde a 1.122 capi grassi allevati con la tecnica del tutto vuoto – tutto pieno, con applicazione di una superficie utile unitaria (SUS) di 1 mq/capo rispondente alle normative sul benessere animale;
- l'utilizzo delle porcilaie n.2-6-7 esclusivamente per isolamento/quarantena/infermeria fino all'eventuale realizzazione di opere di miglioramento e adeguamento alle BAT;
- la frequente pulizia a giorni alterni delle porcilaie con acqua ad alta pressione e l'utilizzo di una dieta a basso tenore proteico con valori indicativi intorno al 13% di proteina grezza, inferiori al 15,30% ordinario di cui alla Tab.b2 del DM 5046/2016;
- che in seguito al puntuale rilievo la superficie utile di allevamento (SUA) al netto dei muri e dei trogoli corrisponde a 1478,2 mq per una potenzialità massima di allevamento di 1.479 capi grassi, attualmente utilizzabile per effettivi 1.122 capi sui fabbricati n.1-3-4-5, fino all'eventuale miglioramento dei fabbricati n.2-6-7.

Considerato che con il suddetto documento integrativo, la domanda di autorizzazione di cui all'oggetto debba intendersi aggiornata relativamente alla consistenza dell'allevamento;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/28875 del 25/02/2020;

Acquisito il parere definitivo del Comune di San Martino in Rio di prot.10233 del 30/12/2020, in data 31/12/2020 al PG/190155, che, richiamando il parere dell'AUSL di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, è favorevole a condizione che:

- siano garantiti gli spazi definiti dall'art.3 del D.Lgs.07/07/2011 n.122;
- le porcilaie n.2, n.6 e n.7 siano utilizzate esclusivamente per isolamento/infermeria;
- il numero totale di capi suini presenti in allevamento non superi mai i 1.122 compresi quelli eventualmente ricoverati in infermeria/isolamento;
- sia eseguita la rimozione dei reflui dalle superfici di stabulazione di tutti fabbricati di allevamento a giorni alterni, con utilizzo di sistemi a pressione e con frequenza giornaliera nelle giornate in cui le temperature ambiente raggiungano i 30°C;
- sia garantita l'immissione e l'estrazione dei liquami dai lagoni in terra al di sotto del livello del refluo presente e riducendone il rimescolamento, così da favorire la formazione del "cappello" di residui galleggianti.

Considerato che nel suddetto parere il Comune prescrive altresì che per il passaggio dagli attuali 1.122 capi a 1.479 di cui al punto 5 comma d) delle integrazioni della Ditta acquisite in data 8/08/2020, debba essere presentato un progetto di risanamento aziendale complessivo che rispetti le norme di settore sul benessere animale.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Legge Regionale n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020; art.103 che è stato successivamente modificato con la Legge 27/11/2020 n.159 di conversione del D.L.125/2020 relativo a misure a largo raggio in materia fiscale, economica e sanitaria;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di accogliere la domanda di modifica di AUA, presentata dalla **"SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C."** in data 28/01/2020 come aggiornata da nota di integrazioni del 10.08.2020, assentendo all'aumento dei capi allevati a 1.122;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.59/2013 per l'impianto della Ditta **"SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C."** ubicato in comune di **San Martino in Rio - Via Gazzata n.12**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-1902 del 15/04/2019;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 ed i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 2 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**

- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n.59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, esclusa quella di cui al successivo punto 10), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.59/2013, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere al Gestore la presentazione di domanda di modifica di AUA.

10) L'aumento del numero dei capi allevati fino alla potenzialità prevista di 1.479 potrà essere attuato previa presentazione di domanda di modifica di AUA accompagnata da un progetto di risanamento aziendale complessivo che rispetti le norme di settore sul benessere animale.

11) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C."** è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento di suini all'ingrasso** con le seguenti emissioni diffuse in atmosfera derivanti dagli impianti ubicati in Comune di **San Martino in Rio - Via Gazzata n.12**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	EMISSIONI DIFFUSE DA PORCILAIE (STABULAZIONE)	EMISSIONI DIFFUSE					
E2	EMISSIONI DIFFUSE DA CARICAMENTO SILOS MANUALE	EMISSIONI DIFFUSE					
E3	EMISSIONI DIFFUSE DA LAGONI IN TERRA (STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI)	EMISSIONI DIFFUSE					
E4	EMISSIONI DIFFUSE DA SPANDIMENTO AGRONOMICO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/13194 del 28/01/2020 e successive integrazioni.

2) Dovranno essere garantiti gli spazi definiti dall'art.3 del D.Lgs.07/07//2011 n.122.

3) Le porcilaie n.2, n.6 e n.7 dovranno essere utilizzate esclusivamente per isolamento/infermeria.

4) Il numero totale di capi suini presenti in allevamento non dovrà mai superare i 1.122 compresi quelli eventualmente ricoverati in infermeria/isolamento.

5) La Ditta dovrà eseguire la rimozione dei reflui dalle superfici di stabulazione di tutti fabbricati di allevamento a giorni alterni, con utilizzo di sistemi a pressione e con frequenza giornaliera nelle giornate in cui le temperature ambiente raggiungano i 30°C.

6) Dovrà essere garantita l'immissione e l'estrazione dei liquami dai lagoni in terra al di sotto del livello del refluo presente e riducendone il rimescolamento, così da favorire la formazione del "cappello" di residui galleggianti.

7) La Ditta dovrà adottare per la fase di accrescimento/ingrasso dei suini una dieta a basso tenore proteico comunicando periodicamente le percentuali di protidi grezzi utilizzate.

8) Per il passaggio dagli attuali 1.122 capi a 1.479 capi indicati al punto 5 comma d) delle integrazioni della Ditta acquisite in data 8/08/2020, la stessa dovrà presentare un progetto di risanamento aziendale complessivo, che rispetti le norme di settore sul benessere animale, da presentarsi come domanda di modifica di AUA.

9) L'ARPAE esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale; dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, indicata in domanda e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.

Prescrizioni

- La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni n.1-2-3-4-5-6-7-8 di cui al precedente Allegato 1 al presente atto ed a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017.
- La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento; in particolare, ad avvenuta riduzione del patrimonio zootecnico allevato, come da prescrizione n.4 dell'Allegato 1, l'azienda è tenuta a presentare l'aggiornamento della Comunicazione stessa.
- Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal Regolamento Regionale n.3/2017 mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del D.P.R. n.59/2013.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince la compatibilità dell'insediamento produttivo con i limiti di emissione ed immissione stabiliti dalla classificazione acustica del Comune di San Martino in Rio.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.